

MESSAGGIO NO. 155/2013

**RISPOSTA ALLA MOZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2012
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI GIANOLLI
PIETRO, SISINI REZIO, MAGHETTI LUCA E REZZONICO
NICOLA RICHIEDENTE LA MODIFICA DELL'ART. 3 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO PER SOGGIORNI, COLONIE, CAMPI E CORSI
ESTIVI DI VACANZA**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Il 7 settembre 2012 i Consiglieri comunali Pietro Gianolli, Rezio Sisini, Luca Maghetti e Nicola Rezzonico hanno presentato una mozione volta a modificare, in parte, l'art. 3 del Regolamento per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza.

Durante la seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 2012, i Consiglieri comunali ne hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni.

Il Municipio, con risoluzione n. 10077 del 6 novembre 2012, ha preso atto della mozione ed ha rinunciato a redigere un proprio preavviso, ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 LOC, lasciando tale compito alla Commissione citata.

La Commissione ha sentito, nella sua riunione del 17 dicembre 2012, uno dei mozionanti nonché membro della Commissione medesima, il signor Pietro Gianolli. Come da sua facoltà, questo gremio non ha ritenuto necessario sentire sul tema della mozione alcun rappresentante dell'Esecutivo. La Commissione citata, dopo tale riunione, ha quindi licenziato, sottoscritto da una maggioranza¹, il suo rapporto il 12 gennaio 2013.

Il 22 gennaio 2013, e successivamente il 5 febbraio 2013, il Municipio ha preso atto del rapporto citato del 12 gennaio u.s. e con la risoluzione municipale n. 10798 ha risolto di non ratificare i contenuti e le conclusioni in esso contenute, con le precisazioni di cui si dirà nei prossimi capitoli.

L'iter della mozione è retto dall'art. 67 LOC. Allo stadio attuale della procedura il Municipio deve applicare il cpv. 6, il quale recita: "*Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi*".

I CONTENUTI DELLA MOZIONE E DEL RAPPORTO COMMISSIONALE

L'art. 3 "Beneficiari" del Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, attualmente in vigore², recita:

¹ Dal verbale commissionale della seduta del 17.12.2012, datato 02.01.2013, si evince che i membri presenti erano 8; un membro era assente giustificato; al termine il verbale ricorda che: "La Commissione aderisce a maggioranza alle due mozioni (favorevoli 6, astenuti 2).

² Il Regolamento è stato approvato il 22 giugno 2012 dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, ris. n. 151-RE-11515



"Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli, domiciliate e dimoranti nel Comune da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta."

Rammentiamo che i mozionanti, con il loro atto parlamentare, invitano il Municipio a stralciare parte dell'art. 3 del citato Regolamento comunale e più precisamente il riferimento al fattore temporale d'attesa presente (i tre anni di domicilio o dimora) che la famiglia deve ottemperare per poter presentare la richiesta ed essere beneficiaria. Nel loro atto parlamentare arrivano così a proporre una nuova espressione dell'art. 3 che per semplicità qui ricordiamo: *"Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli domiciliate e dimoranti nel Comune"*.

A) La proposta della nuova formulazione muove da alcune motivazioni che più avanti riprenderemo. Prima di queste, nella mozione si ricorda quasi per inciso l'iter conosciuto dal citato Regolamento fra il dicembre 2011 e il maggio 2012, perché oggetto di due ricorsi da parte del Consigliere comunale avv. Rossano Bervini relativi proprio al tema oggetto della mozione, ovvero l'art. 3, e in particolare alla costituzionalità della condizione dei tre anni di domicilio e dimora.

Se i mozionanti affermano che *"non intendono entrare nel merito della questione sollevata dai ricorsi"*, si dimenticano però di correttamente ricordare l'epilogo di questo iter che, il Municipio, intende invece brevemente rammentare:

- il 12 luglio 2011, il Consiglio di Stato del Canton Ticino (decisione no. 4047) ha respinto il ricorso dell'avv. R. Bervini, mentre
- il 25 aprile 2012, il Tribunale cantonale amministrativo, ha respinto il ricorso dell'avv. R. Bervini, e inoltre
- come già ricordato alla nota 1, il Regolamento è stato definitivamente approvato il 22 giugno 2012 dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, ris. no. 151-RE-11515, entrando così in vigore.

Pertanto da ben due istanze ricorsuali cantonali e da un servizio del Cantone principalmente preposto a compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria sui Comuni, l'art. 3, così come è presente nel Regolamento, è stato ritenuto perfettamente costituzionale.

Prima della citata approvazione della SEL, ricordiamo che pure la II° Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, sollecitata dall'avv. R. Bervini il 30 maggio 2013, ha il 13 giugno 2012 definito il ricorso "inammissibile".

Crediamo che questa puntualizzazione andava correttamente riproposta per inquadrare sotto l'aspetto legale da una parte la proposta dei mozionanti e, dall'altra, la presente decisione del Municipio.

B) I mozionanti, come poc'anzi accennato, propongono alcune motivazioni fatte poi proprie dalla maggioranza dei membri della Commissione delle Petizioni.

Per dimostrare la bontà della loro richiesta citano parte dei contenuti dell'art. 1 e dell'art. 4, lett. b)³. Orbene il Municipio ritiene che tali articoli dimostrino senz'altro la bontà dello scopo per cui è stato istituito il contributo e pure la trasparenza di una delle condizioni, quella dell'età dei figli (fra i 6 e i 15 anni), per cui si è legittimati a richiedere il contributo. Ma questi due articoli - a mente dell'Esecutivo - non inficiano o contraddicono in alcun modo il contenuto dell'art. 3 nella sua formulazione completa e in vigore.

L'intenzione dichiarata dai mozionanti era quella di sottolineare che se il limite d'età di 15 anni è sì *"di per sé comprensibile e condivisibile"*, questo limite *"rende l'attesa dei tre anni per poter beneficiare del contributo comunale quanto mai penalizzante"*.

A mente dei mozionanti la norma dei tre anni di domicilio o dimora (art. 3) cancellerebbe *"almeno un terzo del periodo utile per ricevere questo aiuto"*.

³ Vedi da p. 1 il capitolo "Motivazioni".



La Commissione, nel suo rapporto e su questo tema, riprende il concetto e afferma, citiamo: *“Il limite d'età di 15 anni differenzia questo regolamento rispetto agli altri regolamenti in vigore relativi a contributi e sussidi, che invece non hanno un limite d'età. Il periodo di erogazione del contributo è infatti limitato nel tempo, legato all'età dei figli”.*

Il Municipio a tale proposito rammenta che in questo enunciato della Commissione vi è un errore. Va ricordato infatti come anche il Regolamento per la concessione dell'assegno educativo⁴, all'art. 4 lett. b), oggetto perfino d'una mozione gemella (vedi MM no. 156/2013) pone un chiaro limite d'età, quello dei 20 anni⁵.

Pertanto non è affatto vero che non vi siano per il nostro Comune altri regolamenti - oltre a quello oggetto della mozione - che non prevedano un chiaro limite d'età e il cui periodo di erogazione del contributo non sia *“limitato nel tempo e legato all'età dei figli”.*

C) Tornando invece sul tema specifico oggetto della mozione, ovvero quello relativo alla presenza della condizione temporale dei 3 anni di domicilio o di dimora fra altre condizioni per ottenere il contributo, il Municipio rammenta che tutti i regolamenti cosiddetti “sociali”, in vigore nella nostra Città, prevedono questa condizione. Allora tutti quanti devono essere ritenuti penalizzanti? Il parere del Municipio è ovviamente diverso.

Ci permettiamo di rammentarlo qui di seguito:

Regolamento comunale	Articolo	Approvato dal Consiglio comunale	Approvato dal Dip. delle istituzioni, sez. enti locali
Per la concessione dell'assegno educativo	3	15.03.2004	05.05.2004
Per la concessione di sussidi diretti agli inquilini	2 lett. b)	12.12.2002	28.01.2003
ACC, per gli anziani, i superstiti e gli invalidi	2 lett. a)	12.10.2009	10.01.2010

Non solo i regolamenti della Città di Mendrisio, ma anche molti altri regolamenti sociali oggi in vigore presso il Cantone ed altri Comuni ticinesi, prevedono la condizione di un certo numero di anni di domicilio e dimora. Questa condizione temporale d'attesa, come vedremo, varia dai 2 ai 10 anni. Per semplicità, di seguito, proponiamo alcuni esempi illuminanti.

Legge o regolamento	Articolo	Testo
Legge sugli assegni di famiglia (Cantone) ⁶	Art. 47 lett. c) “condizioni dell'assegno integrativo”	<i>Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se (...) ha il domicilio nel cantone <u>da almeno tre anni.</u></i>
Legge sugli assegni di famiglia (Cantone)	Art 51 lett. c) “condizioni dell'assegno di prima infanzia”	<i>Idem</i>

⁴ Il Regolamento citato è stato approvato dal On.do Consiglio comunale il 15.03.2004 e dalla Sezione enti locali il 05.05.2004.

⁵ *“I figli dovranno avere un'età massima di 20 anni inclusi, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia”.*

⁶ È la legge del 18.12.2008 grazie alla quale nel 2010 in Ticino sono stati accolti dai competenti uffici cantonali 4'200 assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI); la clausola dei “3 anni di domicilio nel Cantone” è stata introdotta dal legislatore cantonale già nel 1997 quando gli assegni citati sono stati introdotti in Ticino, come primis in tutta la Svizzera.



Regolamento delle borse di studio (Cantone)	Art. 4 cpv. 2 lett. d)	<i>Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio: il Cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima d'iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio <u>per almeno 2 anni.</u></i>
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Città di Lugano)	Art. 4 lett. b)	<i>Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie (...) con domicilio o dimora (permesso B) nel Comune <u>da almeno 3 anni.</u></i>
Regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI (Città di Locarno)	Art. 2	<i>Hanno diritto al contributo integrativo comunale ai sensi dell'art. 1 i cittadini domiciliati nel Comune <u>da almeno 10 anni</u>, che beneficiano della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i supersiti e l'invalidità, del 21 dicembre 1965.</i>
Regolamento per l'aiuto complementare comunale (Comune di Losone)	Art. 2	<i>Hanno diritto all'aiuto complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune <u>da almeno 5 anni</u> (...).</i>

Se tutti gli esempi sopraccitati sono ritenuti importanti, il Municipio ritiene che il primo lo è in modo particolare. Si tratta della "Legge sugli assegni di famiglia", una legge cantonale del dicembre 2008, quindi assai recente, una legge che ci viene invidiata da diversi Cantoni svizzeri.

Orbene sia l'art. 47 lett. c) "condizioni dell'assegno integrativo", sia l'art. 51 lett. c) "condizioni dell'assegno di prima infanzia" così recitano: "Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se (...) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni".

Ricordiamo che l'assegno integrativo cantonale "è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni" (art. 48 Limiti d'età del figlio) mentre l'assegno di prima infanzia cantonale è previsto per i bambini da 0 a 3 anni.

Se si sposasse la tesi sostenuta dai mozionanti (poi ripresa dalla maggioranza dei membri della Commissione), ovvero che la presenza dell'attesa dei 3 anni di domicilio e dimora presente nel Regolamento comunale è un elemento penalizzante per la famiglia e i propri figli perché cancellerebbe "almeno un terzo del periodo utile per ricevere questo aiuto"⁷, cosa si dovrebbe allora affermare per quanto concerne la Legge cantonale sugli assegni di famiglia, in particolare dell'assegno di prima infanzia, previsto per bambini da 0 e 3 anni? Sarebbe oltremodo e indiscutibilmente più penalizzante di quanto i mozionanti e i membri della Commissione citata lasciano intendere pensando al contributo comunale per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza previsto per una fascia d'età da 6 a 15 anni.

Eppure, come dimostrato, la condizione d'attesa è ben presente e ancorata alla legge cantonale. Il legislatore cantonale ha ritenuto importante - malgrado che l'assegno venga assicurato alle famiglie con bambini in età di "prima infanzia", da 0 a 3 anni appunto -, l'inserimento d'un vincolo, d'una condizione. Ciò con lo scopo di sottolineare - ne siamo convinti - un concetto che anche la Città di Mendrisio ha voluto proporre nei suoi regolamenti sociali, ovvero che una prestazione diviene fruibile per quella parte di cittadini che risiedendo stabilmente nel nostro Comune ne hanno fatto il centro della propria esistenza, delle proprie relazioni personali e professionali e il luogo privilegiato dove crescere i propri figli.

⁷ Vedi p. 2 della mozione citata del 07.09.2012.



Non va nemmeno dimenticato che i regolamenti cantonali comunali non hanno stralciato, anche in successive rivisitazioni, la normativa dell'attesa di 3 (o più) anni. Anzi questa è stata fortemente ribadita. E il caso della Città di Lugano il cui più recente "Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale" è entrato in vigore dopo/con l'approvazione della SEL (ris. no. 137-RE-9663 del 2 luglio 2007).

D) I mozionati propongono - così come la maggioranza della Commissione - anche la seguente tesi: *"Il periodo d'attesa dei 3 anni rischia di compromettere il raggiungimento dello scopo del regolamento"*, quasi a far intendere che questa condizione provocherebbe un numero elevato ed eccessivo di esclusi.

Il Municipio non può che confutare tale assunto e dimostrerà come le cifre statistiche a consuntivo 2011 e 2012 dimostrino come la condizione dei 3 anni di domicilio e dimora presente nell'art. 3 del Regolamento comunale in questione: a) non abbia affatto compromesso *"il raggiungimento dello scopo del regolamento"* e b) sia stata ben compresa dalle famiglie richiedenti.

Nel 2011, con in vigore il precedente regolamento⁸, in cui era già presente la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora, a fronte di 63 famiglie richiedenti per un totale di 85 bambini-ragazzi fra i 6 e 15 anni, il Municipio ha potuto accogliere le richieste di 47 famiglie (74.60%) per un totale di 64 bambini-ragazzi⁹.

Le richieste non accolte sono state quindi 16. Nessuna richiesta è stata rifiutata per la condizione del non rispetto dei 3 anni di domicilio o dimora. A titolo informativo il principale motivo che ha portato l'Esecutivo a negare a 12 delle 16 richieste il contributo è stato la durata troppo breve della colonia. Il Regolamento del 1999 prevedeva infatti all'art. 1 una durata minima di 14 giorni. Proprio questa condizione è stata rimossa con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, oggetto di mozione, in particolare con l'art. 4 lett. c) che recita: *"La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza non deve essere inferiore ad una settimana"*.

Nel 2012 con l'utilizzo del nuovo Regolamento¹⁰ oggetto della mozione, a fronte di 64 famiglie richiedenti per 95 bambini-ragazzi, l'Esecutivo ha potuto accogliere 51 richieste (79.7%) per un totale di 75 bambini-ragazzi¹¹. Delle 13 richieste non accolte solo 2 riguardavano il non rispetto dell'art. 3, quindi solo il 3.12% del totale delle richieste presentate.

Ben più consistenti sono state le richieste negate per il non rispetto dei limiti di reddito o perché la frequenza segnalata dalla famiglia non riguardava l'iscrizione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza.

Come detto crediamo che lo sforzo informativo intrapreso dal Municipio attraverso il Dicastero Politiche Sociali abbia portato le famiglie a ben comprendere le regole da rispettare, in particolar modo la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora della famiglia nel Comune. Possiamo senz'altro affermare che ciò che dai mozionanti è intravvisto ed interpretato come una condizione penalizzante da rimuovere, non si sia alla prova dei fatti rivelata affatto tale.

⁸ Regolamento comunale per la concessione di un contributo per le colonie estive e Lingue e sport, del 01.03.1999.

⁹ Questi dati sono presenti, e quindi reperibili, a p. 115 dei Bilanci consuntivi del 2011.

¹⁰ Vedi MM no. 62/2010.

¹¹ Sono dati che saranno presenti nei Bilanci consuntivi 2012 della Città.



LE CONCLUSIONI

Il Municipio attraverso i contenuti presentati in questo Messaggio municipale ritiene di aver in modo molto chiaro sostenuto l'importanza (o se si preferisce il non effetto compromissorio) del mantenimento nel Regolamento citato dell'art. 3 nella sua interezza.

Lo stralcio del passaggio "*da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta*", così come voluto dai mozionanti e dalla maggioranza della Commissione delle Petizioni, non è ritenuto atto auspicabile.

Crediamo infatti che, come ampiamente dimostrato, importanti leggi e regolamenti sociali cantonali (Legge sugli assegni di famiglia e Regolamento delle borse di studio), e regolamenti sociali di altri Comuni del Cantone (da Lugano a Locarno e Losone) hanno – anche in recenti revisioni – mantenuto e ribadito l'importanza di questa clausola temporale.

Abbiamo pure ricordato come anche in ben 4 decisioni legate ad istanze ricorsuali e ad un servizio cantonale preposto a compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria sui Comuni, l'art. 3, così come è presente oggi nel Regolamento, è stato ritenuto costituzionale e idoneo.

Non da ultimo abbiamo rammentato come in altri 3 nostri regolamenti sociali pensati per i giovani e le famiglie (assegno educativo), le famiglie e i cittadini (sussidio diretto agli inquilini) e per i cittadini anziani e non (ACC, per gli anziani, i superstiti e gli invalidi) la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora è ben presente.

Se quindi venisse stralciata dal Regolamento oggetto della mozione creeremmo una evidente mancanza di coerenza (oppure un'importante contraddizione) legislativa e, non da ultimo, una certa qual confusione fra i cittadini che desiderano fruire di più aiuti sociali.

Crediamo infatti che per i regolamenti che sono stati pensati e creati per aiutare soggetti diversi magari della medesima famiglia¹², è importante che ci sia un'unità di materia per quanto concerne l'accesso alle prestazioni sociali, in particolare per una condizione che permetterà l'accesso all'assegno, al sussidio o all'aiuto o contributo.

Fatte queste considerazioni e dopo aver preso atto delle conclusioni espresse nel rapporto commissionale, con il presente Messaggio sottoponiamo per approvazione le conclusioni dello scrivente Municipio.

Il Municipio chiede quindi all'On.do Consiglio Comunale di non ratificare i contenuti e le conclusioni del rapporto della Commissione delle Petizioni, e che la mozione citata, sia respinta.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

¹² Pensiamo, ad esempio, ad un nucleo familiare in cui i figli figurano come fruitori certi del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, i genitori come fruitori del sussidio diretto agli inquilini e i nonni beneficiari dell'ACC comunale.



R I S O L V E R E

La mozione presentata dai Consiglieri comunali Signori Pietro Gianolli, Rezio Sisini, Luca Maghetti e Nicola Rezzonico, volta a modificare l'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, a'sensi dei considerandi sopra indicati, è respinta.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegati: Testo della mozione
Rapporto Commissione ad hoc